

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA
- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c con contestuale istanza ex art 151 cpc.

Per la Prof.ssa RANDISI Maria Rosalba nata a Agrigento il 13.7.1977 residente in Via F. 13 n. 3 ,Raffadali C.F.RNDMRS77L53089G, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava (c.f.LCVVCN74D13F158Q) con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina ove è elettivamente domiciliata e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it;fax090346288)rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente*

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO , in persona dle Direttore p.t.; , *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.; , *resistente*

e nei confronti di tutti i docenti che hanno partecipato alla



mobilità annuale 2019/2020 scuola infanzia sostegno nonché dei docenti partecipanti alla graduatoria ad esaurimento nonché convocati dalle scuole polo della provincia di Agrigento assunti a tempo determinato

La ricorrente, docente a tempo indeterminato in data 1.9.018 , scuola infanzia con due annualità sul sostegno, in servizio presso IC Tremestieri di Messina (doc. 1, 1a);

La ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale indicando quale prima preferenza una sede ubicata nel Comune di Agrigento chiedendo di far valere quale diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti sul sostegno, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.I., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2019/2020;(doc. 3,4)

Ciononostante la ricorrente, sebbene in forza del predetto titolo sul sostegno , non ha ottenuto l'assegnazione come risultante dalla pubblicazione delle graduatorie avvenute in data 27-.29.08.2019 sul sito dell'USP di Agrigento per l'anno scolastico 2019/2020 (doc. 6,)

Ne è conseguito che in data 01.09.2019 la ricorrente ha dovuto prendere servizio nella sua scuola di titolarità di Messina a circa 350 km di distanza dalla sua residenza e dei propri familiari.

Sicchè è accaduto che successivamente alla emanazione del decreto di pubblicazione delle graduatorie



definitive della assegnazioni provvisorie l'amministrazione resistente ha pubblicato alcune **rettifiche concedendo** ed autorizzando rispettivamente in data **3.9.019 con nota 10054 e del 6.9.019 con nota 10390** (doc. 6, 7) **ulteriori posti di sostegno in deroga, ripartendoli per tutte le provincia siciliane e attribuendone alla provincia di Agrigento con convocazione ed assegnazione delle sedi ai docenti precari provenienti dalla gae.**

Successivamente in data 11.9.019 terminati i posti di sostegno da assegnare ai docenti provenienti dalla Gae (la cui graduatoria è risultata esaurita) sono residuati ulteriori posti sul sostegno.

Sicchè inspiegabilmente l'amministrazione scolastica in data 4.11.2019 ha provveduto a disporre la convocazione, **per questi stessi posti concessi in deroga sul sostegno, dei docenti collocati nelle graduatorie di circolo e di istituto ma privi di specializzazione(doc. 9).**

Orbene il comportamento perpetrato ai danni della ricorrente si appalesa illegittimo anche nella parte in cui alla stessa non viene riconosciuto il diritto di precedenza quale docente di ruolo con almeno un anno di servizio sul sostegno **al cospetto dei docenti precari non specializzati nella copertura dei posti di sostegno con conseguente pregiudizio irreparabile nei confronti della stessa che si trova ufficialmente in servizio a Messina, presso una sede scolastica distante circa 350 Km dalla sua famiglia, pur avendo diritto ad essere assegnata ad Agrigento per l'anno scolastico 2019/2020.**



Ebbene la procedura adottata dall'amministrazione scolastica è viziata illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 475 del D.Lgs. 297/1994 ; dall'art. 9 del C.C.N.I., dell'art. 7 C.C.N.I..

L'istituto dell'assegnazione provvisoria del personale docente di ruolo è regolamentato dall'art. 475 del D.Lgs. 297/1994, secondo cui il personale che non abbia ottenuto il trasferimento definitivo presso il luogo di «*ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute*», può chiedere di esservi provvisoriamente assegnato.

Le assegnazioni provvisorie di sede «*sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico*» (comma 3) e «*per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia*» (comma 7).

- campo di applicazione dell'istituto delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è il «*quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto*»
- l'assegnazione di cui al presente comma (dei docenti privi di specializzazione), (14 art 7) è **disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione(sostegno)** e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari **ai docenti forniti del titolo di specializzazione** presenti nelle gae nonché nelle graduatorie di istituto ivi



comprese le fasce aggiuntive »;

- esiste il criterio generale secondo cui, «*per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive*» (art. 9 comma 2): è il c.d. criterio di “concentrazione delle fasi”, in virtù del quale bisogna coprire più posti possibili con le categorie di docenti che precedono nell’ordine della sequenza.

Sicchè per l’anno scolastico 2019/2020, la materia delle assegnazioni provvisorie è stata regolamentata dal C.C.N.I., dal quale si ricavano i seguenti principi:

L’articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22 prevede che l’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per i posti di sostegno anche da docenti privi di titolo di specializzazione, fermo restando i succitati motivi.

Le condizioni previste dal CCNI per chiedere l’assegnazione interprovinciale su sostegno senza titolo sono le seguenti:

-stare per concludere il percorso di specializzazione su sostegno oppure, in subordine, *aver svolto un anno di servizio su posto di sostegno anche a tempo determinato.*(come nel caso della ricorrente).

L’assegnazione su sostegno **senza titolo** di specializzazione avviene:

- **in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione;**
- dopo aver accantonato un numero di posti di



sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, compresi gli elenchi aggiuntivi.

A livello tecnico-pratico, la sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolamentata dall'**art. 9 del C.C.N.I.**

Il citato art. 9, contenente la sequenza operativa, prevede:

- 1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.*
- 2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo*



aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.

5. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto 2019.

Appare evidente che la procedura delle assegnazioni provvisorie dev'essere svolta secondo questo ordine:

A) art. 9 comma 2: le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito



titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni;

B) art. 9 comma 2 primo periodo: occorre coprire i posti di sostegno residui con i docenti di ruolo che, titolari su posto comune ma specializzati sul sostegno, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno;

C) Occorre accantonare un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti **specializzati precari**, *«aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato»* (che verranno incaricati al termine delle operazioni di mobilità);

D) Occorre coprire i posti di sostegno ulteriormente residui con i docenti di ruolo che, titolari su posto comune e non specializzati sul sostegno, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno.

Ne consegue che l'articolo 9, comma 3, del CCNI sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2019/22, indica l'ordine delle operazioni, la cosiddetta sequenza operativa, illustrata nell'allegato 1.

In base ai suddetti riferimenti, le assegnazioni provvisorie su sostegno devono avvenire nell'ordine indicato:

A) Titolari su posto di sostegno;

B) titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione;

C) assegnazione docenti senza titolo;

Solo a questo punto potranno dirsi concluse le operazioni di assegnazione provvisoria, e solo a questo



punto – qualora residuassero ulteriori posti di sostegno – si potrà procedere alla loro copertura mediante le supplenze, ossia mediante l’incarico a docenti precari **specializzati** (collocati in graduatorie ad esaurimento e/o di istituto).

Pertanto l’assegnazione dei docenti senza titolo di specializzazione è successiva a quella dei docenti forniti del predetto titolo ed otterranno con posti in deroga avviati con la Legge Carrozza 128 del 2013 supplenze sino al 30.6.2019.

Nel caso di specie, illogicamente ed inspiegabilmente, è accaduto che il M.I.U.R., nella sua articolazione periferica dell’U.S.R. Sicilia / A.T.P. di Agrigento ha conferito tutti i posti di sostegno ai docenti precari non specializzati, eludendo la precedenza dei docenti di ruolo con servizio sul sostegno e nonostante gli stessi fossero utilmente collocati in graduatoria e disponibili.

Il vero è che così operando il Miur ha continuato a conferire le supplenze su posti di sostegno in deroga in favore di docenti senza titolo e privi di esperienza ne immessi in ruolo.

Sul punto già con sentenza n. 149/19 il Tar Lazio ha stabilito come il Miur avesse “*l’obbligo di attivare il numero di posti di sostegno in base alle effettive esigenze degli alunni disabili e debba rilevare con precisione il fabbisogno di docenti di sostegno su tutto il territorio nazionale per assicurare non solo il diritto all’istruzione e all’integrazione degli studenti con bisogni speciali, ma anche la continuità didattica attraverso un organico stabile e specializzato*”

Dai superiori criteri emerge *ictu oculi* il principio



secondo sui è possibile stipulare nuovi contratti a tempo determinato (con personale precario non specializzato sul sostegno) laddove siano esauriti i docenti di ruolo disponibili specializzati e con almeno un anno di servizio, diversamente operando si tratterebbe di un comportamento irragionevole.

Nel caso di specie, dunque, pur essendovi posti nelle scuola infanzia da assegnare mediante la procedura di cui alla superiore lettera A), l'A.T.P. di Agrigento, ha ugualmente avviato le chiamate dei docenti da G.A.E. e da G.D.I. **senza abilitazione**, ledendo irrimediabilmente il diritto della ricorrente a coprire uno di tali posti **prima** che si proceda alla chiamata dei supplenti.

Più precisamente l'amministrazione scolastica con le superiori note ha assegnato, in spregio alla sequenza operativa, posti in deroga sul sostegno a docenti precari privi di specializzazione convocati da graduatorie di istituto di II e III fascia pretermettendo illegittimamente la ricorrente docente di ruolo con esperienza sul sostegno.

Tale condotta appare altresì illegittima atteso che la stessa amministrazione con nota miur n. 0038905 del 28.8.019 "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A" ha aveva così disposto *"Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni precedenti , di dare priorità alle supplenze relative ai posti di*



sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili, si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005; In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Il vero è che la ricorrente, che ha specificamente manifestato la disponibilità a ricoprire posto di sostegno, ha diritto a ricoprire uno **dei posti di sostegno residuati e disponibili**, che non sia stato possibile coprire mediante docenti specializzati.

Clamorosamente in data 14.10.019 (scuola polo Gallo di Agrigento) vengono pubblicate le convocazioni dei predetti posti sul sostegno ai docenti precari non specializzati.

Il MIUR, quindi, ha ritenuto di dover assegnare i posti



di sostegno in deroga, ai docenti precari non specializzati e non anche ai docenti di ruolo richiedenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

Sul punto reiteratamente la giurisprudenza ha acclarato "Il diritto di precedenza dei docenti di ruolo rispetto ai docenti supplenti, nella copertura dei posti di sostegno senza titolo, del Tribunale di Brindisi (n. 6744 del 21/12/2015), che ha ritenuto: *«Alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbono essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all'esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016)»* (doc. 11).

Al pari, tre ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia e del Tribunale di Verona che, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni docenti richiedenti assegnazione presso l'A.T.P. di Crotone, hanno stabilito che esiste un principio normativo, insito nella Legge n. 107/2015, che dà priorità al reclutamento dei docenti di ruolo: *«Tale modalità di reclutamento è in linea con le previsioni del CCNL nazionale, fondato sulla priorità dell'utilizzo dei docenti in ruolo e la possibilità di stipulare contratti a T.D. solo una volta esaurita la*



disponibilità di questi ultimi» (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

È stato altresì ritenuto che *«l'utilizzo di personale docente in ruolo rispetto alla stipula di contratti a T.D. è elemento fondante dell'intero complesso di leggi della cd. Buona Scuola a seguito dei noti problemi di cronico precariato che affliggevano da tempo immemorabile il sistema scolastico nazionale e di cui alle censure dei giudici interni e sovranazionali»* (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017 – doc. 12,13,14).

L'ordinanza Trib. Reggio Emilia, 27/03/2017, ha confermato che *«dal combinato disposto dei suddetti articoli 7 e 9 CCNI si evince che l'assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato e determinato aventi la relativa specializzazione e, solo nel caso in cui non ci siano detti docenti specializzati, ai docenti a tempo indeterminato che abbiano presentato la relativa domanda»*.

Ancora più chiaramente, *«dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il M.I.U.R. è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a T.D., esattamente come si verifica nell'ambito delle assegnazioni provvisorie su posti vacanti di organico ordinario, ove non si fa ricorso alle supplenze annuali se prima non si è esaurita la procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie»* (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017;



Trib. Verona 02/04/2017).

Emerge, pertanto, che la decisione dell'articolazione periferica siciliana di coprire gli ulteriori posti disponibili nel sostegno ricorrendo ai docenti delle G.A.E. e delle G.D.I., tralasciando i docenti di ruolo specializzati inseriti nelle graduatorie dell'assegnazione provvisoria, è evidentemente illegittima e merita di essere censurata in via giurisdizionale.

L'impostazione seguita, nel caso di specie, dall'Amministrazione scolastica si pone, peraltro, in violazione dei principi normativi rivenienti dalla stessa Legge n. 107/2015, norma di sistema in materia di assunzioni e di disposizioni del personale scolastico: i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto sono coloro che, per scelta e/o per (insindacabili) ragioni di opportunità, non hanno aderito al piano straordinario di assunzioni e non si sono sobbarcati il rischio di incorrere, a causa del c.d. *algoritmo* ministeriale, nel trasferimento nelle sedi più disparate; la ricorrente, invece, sebbene reiterati anni di precariato si trova a svolgere la propria attività lavorativa lontano dai propri affetti senza possibilità alcuna di fare rientro definitivamente a casa .

Il principio meritocratico *de quo* è stato anche oggetto di approfondimento da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella norma che prevedeva l'inserimento



dei docenti in mobilità “in coda” alle graduatorie, anziché “a pettine”, secondo il punteggio attribuito nella graduatoria di provenienza.

In esecuzione di tale principio è stato affermato, dunque, in giurisprudenza, che l’elenco di sostegno è un elenco derivato dalla graduatoria dei posti ordinari, non sussistendo, nell’ordinamento vigente, una distinta categoria di insegnanti di sostegno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1120/1988; Sez. VI, n. 3053/2000), e dunque il docente di ruolo, proveniente dalla scuola comune, ha priorità nell’assegnazione del posto di sostegno, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, rispetto al docente non di ruolo e senza specializzazione.

Si noti, peraltro, che i docenti di ruolo, rispetto ai docenti supplenti, vengono sottoposti – ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato – al c.d. “**anno di prova**”, in esito al quale, per ottenere la conferma del ruolo, devono conseguire una valutazione favorevole.

Pertanto, appare davvero irragionevole – anche sotto il profilo della meritocrazia e della qualificazione professionale – scartare un docente munito di qualificazione ulteriore rispetto a quella posseduta dall’aspirante proveniente dalle graduatorie ad esaurimento o d’istituto: quest’ultimo, infatti, non è stato sottoposto ad alcuna valutazione di prova pratica dalla P.A. datoriale, tanto più ove debba essere affidatario di bambini di età 3/6 e 6/10 anni con disabilità.



Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

2.Divieto di contratti a tempo determinato -
Violazione dell'art. 1 comma 131 della Legge n. 107/2015.
Violazione della legge 3 maggio 1999, n. 124,

A ciò si aggiunga l'espresso divieto posto dal comma 131 della Legge n. 107/2015 nella stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato col personale docente: *«A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».*

Tale divieto rafforza l'interpretazione normativa citata nelle pronunce di cui sopra, secondo cui in ogni caso in cui è possibile utilizzare il personale già in ruolo (tanto più dopo il piano straordinario di assunzioni della c.d. "buona scuola") dev'essere utilizzato tale personale, per evitare il proliferare di contratti a tempo determinato con i docenti delle graduatorie di supplenti.

A ciò si aggiunga, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), "l'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge" prevede espressamente che, NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni



organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: **a.** supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; **b.** supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; **c.** supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7."

In ultimo anche il Tribunale di Roma su ricorso patrocinato da questo difensore ha statuito che " *come affermato dalla giurisprudenza cui si aderisce il Miur è tenuto a provvedere alla copertura dei posti disponibili su sostegno con i docenti di ruolo specializzati, che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria, e che siano inseriti nella specifica graduatoria , e ciò PRIMA di provvedere alle assunzioni a tempo determinato di docenti non specializzati e collocati nella graduatorie ad esaurimento ..*" (Trib Roma Giudice Re David ordinanza n. cronol. 27279/2018 del 19/03/2018 RG n. 35885/2017) (doc.14).

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare



In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente.

Non possono residuare dubbi circa l'illegittimità discendente con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto della mancata assegnazione provvisoria nella sede prescelta anche in virtù delle recenti convocazioni del personale precario specializzato e non.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente che si vedrebbe a dover stare lontana dal proprio nucleo familiare ad accettare un contratto part time .(doc.15)

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta ad impedire il diritto di tutela dei



minori e del docente all'insegnamento e il pregiudizio ulteriore derivante della soluzione lavorativa ad oltre 350 km di distanza dagli affetti familiari oltre al notevole ed antieconomico carico delle spese di una siffatta ed ingiusta collocazione.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dalla propria famiglia certamente cagionerebbe gravi disagi alla stessa con inevitabili riflessi sull'aggregazione del nucleo familiare insuscettibile di risarcimento per equivalente.

Orbene tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica la ricorrente costretta a recarsi a Messina rappresenta un inevitabile *"pregiudizio per l'unità della famiglia"* nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività educativa e lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali di potersi prendere cura dei propri figli minori e, non da ultimo, economico-finanziarie e di salute.

Il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore. (Tribunale di Ravenna ordinanza n. 3684/016)

Il periculum è pertanto insito nella illegittimità del provvedimento lesivo di mancata assegnazione ed il protrarsi del tempo determinerà una situazione di assoluta



precarietà.

In definitiva deve ritenersi la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la docente in quanto il mancato accoglimento della domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita personale e familiare della istante vista la sua posizione di assegnazione provvisoria che lascia agevolmente presagire il conseguimento del posto nella sede di ricongiungimento familiare.

La permanenza nella destinazione assegnata comporterebbe per lei e per tutta la famiglia una costretta prolungata separazione familiare con evidenti pericoli anche per il benessere psicofisico non suscettibile come tali di ristoro per equivalente.

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497-1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proced. N.207/2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n°2563/2017 del 28.03.2017



proc. n.559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si richiama l'Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con la quale viene anche chiarito che il trasferimento *“rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale”*;

Inoltre con ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, stabilisce che gli *“evidenti esborsi”* subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi *“a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari”* *“rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento”*, rappresentano per il lavoratore *“un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”*.

In ultimo anche **il Tribunale di Roma**, Ill.mo G. L. dr Redavid, ha accolto simile fattispecie addirittura concedendo assegnazione provvisoria **ad un docente di ruolo non specializzato** in applicazione delle medesima normativa e sequenza operativa statuendo con ordinanza del 25.10.017 *la sussistenza del periculum in mora inteso quale*



pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria".

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto di precedenza della ricorrente, per l'anno scolastico 2019/2020, ad essere assegnata sino al termine dell'.a.s. 2019/020 in assegnazione provvisoria in una scuola ricadente nel comune di Agrigento al fine di consentire il ricongiungimento familiare su scuola della infanzia posto di sostegno;
- 3) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso all'ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio di Agrigento



di disporre anche in sovrannumero, l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 in un istituto nella provincia di Agrigento (comune di residenza e di ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore;

- 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato ma stante l'autocertificazione reddituale il contributo non è dovuto (doc. 17).*

Messina/ Roma 21.11.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso una istanza volta ad ottenere assegnazione provvisoria, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,



formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria delle assegnazioni provvisorie 2019/2020 del personale docente di ruolo, scuola infanzia sostegno, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado, delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti immessi in ruolo con il



piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola infanzia comune, delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale 2019/2020;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina 21.11.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

